

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1966 (V. Stampati nn. 2127 e 2922)*

**d'iniziativa dei deputati DE POLZER, Busetto, Gombi, Morelli e Gorreri (2127); Romanato e Guariento (2922)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 marzo 1966*

**Abrogazione del termine per la sostituzione  
degli attuali ponti di chiatte sul Po con ponti stabili**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, è sostituito dal seguente:

« I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti ».

È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056.

#### Art. 2.

L'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda autonoma delle strade statali provvederà, con le entrate ordinarie di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla costruzione dei seguenti tre ponti:

- a) Ponte di Boscosca;
- b) Ponte di Viadana-Boretto;
- c) Ponte di San Benedetto Po ».